

Spettabile
Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente

Direzione Mercati retail e tutela dei
consumatori di energia
Unità Efficienza nel Consumo
Piazza Cavour, 5
20121 Milano
Alla c.a. Dott.ssa Eleonora Bettenzoli

Per email all'indirizzo: mercati-retail@autorita.energia.it

Prot. 032/18/FM/zs

Roma, lì 22 gennaio 2018

Oggetto: Osservazioni della società AEM Acotel Engineering and Manufacturing S.p.A. in merito al Documento per la consultazione 865/2017/R/EFR

Spettabile Autorità,

in riferimento al Documento per la consultazione 865/2017/R/EFR del 14 dicembre 2017 (di seguito "Documento"), AEM Acotel Engineering and Manufacturing S.p.A. (di seguito "Acotel") presenta le seguenti osservazioni, che riguardano principalmente 2 tra i temi richiamati, direttamente o meno, dal suddetto provvedimento.

1) Ambito di applicazione della "chain 2" per diffusione dei dati di consumo da misuratori 2G;

All'interno del Documento viene sottolineata l'importanza del "diritto del cliente finale di disporre dei propri dati di prelievo", ovvero di quei dati funzionali all'individuazione dell'"energy footprint", le informazioni di dettaglio sulle proprie caratteristiche di prelievo energetico nel tempo; in tal senso l'Autorità ha intrapreso la direzione delineata dalla deliberazione 87/2016/R/EEL, con cui ha definito i requisiti funzionali (o specifiche abilitanti) dei sistemi di smart metering di seconda generazione (2G), in attuazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 102/2014; in particolare, in tale provvedimento veniva fortemente evidenziato come la comunicazione tra misuratore e dispositivo di utenza (*chain 2*) fosse in particolare finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di aumento della consapevolezza dei consumi da parte dell'utente (come illustrato anche nel documento per la consultazione 468/2016/R/EEL).

In relazione a tale ambito, i diversi provvedimenti di codesta Autorità hanno fatto emergere:

a) un generale consenso in merito all'esigenza di disporre di un canale di comunicazione dedicato tra misuratore 2G e un Dispositivo Utente ("DU") per mezzo del quale il cliente finale potesse disporre dei dati istantanei, ancorché non validati;

b) la sostanziale condivisione, per tale comunicazione, della soluzione basata su tecnologia PLC con utilizzo del canale separato in banda C, il cui protocollo standard è stato pubblicato a luglio 2017 dal CEI (Comitato elettrotecnico italiano) per mezzo dei documenti CEI TS 13-82/83/84.

Il tema delle performance della comunicazione su *chain 2* è stato, in seguito, specificatamente approfondito a causa di una serie di criticità emerse nel corso della consultazione con i soggetti interessati; per questo motivo codesta Autorità ha approvato, con la collaborazione di e-distribuzione, un “Piano di Monitoraggio” delle prestazioni della comunicazione tra i DU e i misuratori 2G, da effettuarsi nel corso del 2017 e successivamente esteso fino a tutto il mese di aprile 2018 con Deliberazione 777/2017/R/EEL del 23 novembre 2017.

Questo lo scenario tecnico/regolatorio in materia di “messa a disposizione dei dati di consumo con misuratori 2G” sul quale tutti gli attori della filiera energetica si sono basati negli ultimi mesi.

Tutto ciò premesso, la disposizione inserita nell’ultima legge di Bilancio (L. 27 dicembre 2017, n. 205, art.1, comma 3, lett. b, punto 8) che prevede l’obbligo per il Sistema Informativo Integrato (“SII”), entro l’1 luglio 2019, di consentire ai clienti finali in BT di accedere ai dati di consumo, comporta, di fatto, un mutamento dello scenario circa le funzioni attribuibili alla *chain 2* ed una serie di conseguenti perplessità in merito all’ambito di applicazione della stessa.

(OMISSIS)

2) Impossibilità di fornire dati storici del profilo temporale di prelievo con misuratore 1G”

In presenza dei misuratori 1G, la comunicazione all’utente del proprio dato di consumo così come richiesto dalla normativa richiamata risulta, per limitazioni tecnologiche, più complicata, se non impraticabile.

Nel Documento viene evidenziato come il dettato normativo del D.lgs. 102/2014 (Articolo 9, comma 6, lettera b) richieda che si forniscano all’utente, “*dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ciascun **giorno, mese e anno***” (i c.d. “dati storici del profilo temporale di prelievo”) e come le modalità per la messa a disposizione dei suddetti dati ai clienti finali debbano essere tali da consentire un accesso “autonomo e tempestivo”.

Si consideri che in presenza di misuratore 1G:

a) a prescindere da una potenza disponibile installata superiore a 55 kW o meno, la frequenza di aggiornamento dei dati disponibili sul Portale Consumi sarebbe, in ogni caso, **mensile**, discostandosi dai livelli di tempestività auspicati;

b) i requisiti di granularità dei dati richiesti dalla norma (“giorno, mese, anno”) **non sono rispettabili**, dal momento che i sistemi 1G (minori di 55kW) permettono la raccolta di dati di misura unicamente con l’aggregazione per fasce orarie pre-impostate.

Il tema è da tempo oggetto dell’attività di analisi dell’Autorità, che al punto 2.5 del Documento riporta di aver già in passato mostrato i propri orientamenti in merito (Documento per la consultazione 186/2015/R/EEL), evidenziando come le soluzioni che inizialmente si andavano a rappresentare si prefiguravano come obiettivi di breve termine, per via delle “*limitazioni tecnologiche dei sistemi di misurazione di prima generazione 1G*”.

Vorremmo sottolineare come, già al momento della stesura di tali orientamenti, fossero presenti nel mercato tecnologie e soluzioni perfettamente in grado di fornire immediata contezza all’utente dei dati di consumo (con dati quartorari). La Scrivente stessa è stata parte segnalante in un

procedimento davanti l'AGCM (Procedimento A/486) dove è stata riconosciuta l'esistenza di un mercato apposito per le suddette soluzioni, il "mercato dello Smart Metering".

Considerando, inoltre, che la sostituzione dei misuratori con i modelli 2G richiederà diversi anni e non coprirà l'intero parco misuratori, vorremmo sottolineare come, in caso di utenza a bassa tensione con misuratore 1G, alcuni strumenti di smart metering presenti attualmente nel mercato costituiscano, oggi e ancora per molto tempo, l'unica soluzione possibile per la comunicazione dei dati di consumo con la granularità auspicata dal dettato normativo.

Queste soluzioni permetterebbero il rispetto di quanto richiesto dall'art. articolo 9, comma 6 del D.lgs. 102/2014, laddove viene richiesto a distributori e venditori di provvedere *"affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano loro di effettuare controlli autonomi dettagliati..."se tecnicamente possibile"*.

Ciò detto, domandiamo a codesta Autorità, al fine di equiparare tutti gli utenti sulla possibilità di individuazione del proprio *"energy footprint"*, se ed eventualmente in che modo si intenda agevolare la diffusione di tali soluzioni, dal punto di vista regolatorio e/o in un'ottica di possibili forme di incentivazione, similmente a quanto riservato per i distributori con i piani di sostituzione contatori.

Per ultimo, vorremmo sottolineare l'importanza del tema riguardante l'accesso on-line ai prelievi storici tramite il Portale Consumi, insieme alla necessità che si valuti attentamente il corretto livello di sicurezza da richiedere in fase di autenticazione dell'utente; in tale ambito, condividiamo pienamente il percorso delineato dall'Autorità in merito all'utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) per l'autenticazione dei clienti finali al Portale del SII, auspicando l'utilizzo di differenti livelli di sicurezza in fase d'accesso, così come ipotizzato quale possibile soluzione all'interno del Documento.

Acotel ringrazia codesta Autorità per aver dato occasione di esprimere le proprie osservazioni e resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alla presente comunicazione.

Cordiali saluti.

AEM Acotel Engineering and Manufacturing S.p.A.

Presidente e Legale Rappresentante

Claudio Carnevale

